


# GAZZETTA UFFICIALE



## DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889

ROMA — LUNEDÌ 4 FEBBRAIO

NUM. 30

### Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L. 9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	10	19	36
ALL'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia.	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay.	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

### Inserzioni.

Per gli *annunci giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il compute delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le inserzioni si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — per il REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — per il REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. — Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

## SOMMARIO

### PARTE UFFICIALE.

**Leggi e decreti:** *Relazione e Regio decreto numero 5912 (Serie 3<sup>a</sup>), pel prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di lire 25,000, da portarsi in aumento al cap. 46 « Sicurezza pubblica, fitto di locali » — Relazione e Regio decreto numero 5913 (Serie 3<sup>a</sup>), sulla prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di lire 5600 per eseguire urgenti riparazioni nell'edifizio dell'Archivio di Stato in Palermo — Relazione e Regio decreto numero 5914 (Serie 3<sup>a</sup>), per il prelevamento dal fondo di riserva della somma di L. 100,000 per le missioni politiche e commerciali all'estero — Regio decreto numero MMMCCVI (Serie 3<sup>a</sup>, parte supplementare), che erige in Corpo morale l'Asilo infantile di Robilante (Cuneo) e ne approva lo Statuto organico — Regio decreto numero MMMCCVII (Serie 3<sup>a</sup>, parte supplementare), che approva l'unito regolamento per l'applicazione e la riscossione dell'imposta stabilita a favore della Camera di Commercio ed Arti di Verona — Regio decreto numero MMMCCVII (Serie 3<sup>a</sup>, parte supplementare), che approva il nuovo Statuto organico pel Monte Pio di Volterra (Pisa) — Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio: *Riassunto delle notizie telegrafiche sull'esito del raccolto degli agrumi nel 1888* — Direzione Generale del Debito Pubblico: *Smarrimento di ricevuta* — Direzione Generale dei Telegrafi: *Avvisi — Concorsi.**

### PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno: *Seduta del giorno 2 febbraio 1889* — Camera dei Deputati: *Sedute del giorno 2 e 3 febbraio 1889* — *Telegrammi dell'Agonzia Stefani* — *Listino ufficiale della Borsa di Roma.*

## PARTE UFFICIALE

### LEGGE E DECRETI

**Relazione a S. M. nell'udienza del 24 gennaio 1889 del Ministro del Tesoro sul decreto pel prelevamento dal fondo di riserva, per le spese impreviste, della somma di L. 25,000 da portarsi in aumento al capitolo n. 46 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno pel 1888-89.**

SIRE,

La somma stanziata al capitolo n. 46 « Sicurezza pubblica — Fitto di locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno pel 1888-89 risulta inferiore di L. 25,000 agli impegni, che dovettero assumersi per l'esercizio medesimo.

Diverse circostanze contribuirono a produrre tale deficienza, cioè: il rincaro verificatosi nelle rinnovazioni di vari contratti; la istituzione di nuovi e uffici l'ampliamento di altri; infine il nuovo onere pel fitto

di un locale per la Questura di Bari, stante la riconosciuta insufficienza di quello avanti occupato gratuitamente di proprietà della provincia.

Trattandosi pertanto d'impegni che occorre senza indugio soddisfare, il Consiglio dei Ministri deliberò di provvedervi mediante un corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

A tale effetto il referente si onora sottoporre all'approvazione della M. V. il seguente decreto.

Il Numero 5912 (Serie 3<sup>a</sup>) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto in L. 4,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 2,599,314 rimane disponibile la somma di L. 1,400,686;

Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89, è autorizzata una 14<sup>a</sup> prelevazione nella somma di lire venticinquemila (L. 25,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 46 « Sicurezza pubblica - Fitto di locali (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1889.

UMBERTO.

C. PERAZZI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

**Relazione a S. M. nell'udienza del 24 gennaio 1889**  
del Ministro del Tesoro sul decreto per la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di L. 5,600 per eseguire urgenti riparazioni all'edifizio dell'Archivio di Stato in Palermo.

SIRE,

Nell'eseguire alcune riparazioni al tetto dell'edifizio della Catena, ove ha sede l'Archivio di Stato di Palermo, si manifestò il pericolo di rovina del tetto medesimo, onde occorrono dei lavori, che secondo apposita perizia importeranno la spesa di L. 5,600.

Siccome a tale eccezionale occorrenza non può supplirsi col normale assegno iscritto sul bilancio del Ministero dell'Interno per l'ordinaria manutenzione dei locali degli Archivi di Stato, stante le somme già erogate e gli impegni assunti per l'esercizio finanziario in corso, il Consiglio dei Ministri ravvisò opportuno di provvedere all'emergenza, mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste della sovraindicata somma di L. 5,600, da iscriversi ad un nuovo capitolo della parte straordinaria dello Stato di previsione della spesa del predetto Ministero dell'Interno pel corrente esercizio 1888-89 col N. 72 *quater*, e colla denominazione « Archivio di Stato in Palermo - Lavori di riparazione al tetto del palazzo della Catena ».

In esecuzione di questa deliberazione mi onoro sottoporre all'approvazione della M. V. il seguente decreto, col quale viene autorizzata la prelevazione medesima.

Il Numero 5913 (Serie 3<sup>a</sup>) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto in L. 4,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 2,624,314 rimane disponibile la somma di L. 1,375,686;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89, è autorizzata una 15<sup>a</sup> prelevazione nella somma di lire cinquemilaseicento (L. 5,600), da iscriversi ad un nuovo capitolo col numero 72 *quater* e colla denominazione « Archivio di Stato in Palermo - Lavori di riparazione al tetto del palazzo della Catena » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1889.

UMBERTO.

C. PERAZZI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

**Relazione a S. M. nell'udienza del 24 gennaio 1889**  
del Ministro del Tesoro sul decreto per la prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di L. 100,000 per le missioni politiche e commerciali all'estero.

SIRE,

La somma di L. 220,000 stanziata al capitolo N. 12 « Missioni politiche e commerciali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario in corso, trovasi già pressoché tutta esaurita, mentre devonsi pur far fronte ad ulteriori spese per altre missioni all'estero, che è urgente ancora ordinare.

Stante l'imprescindibile necessità di provvedere in tempo i mezzi per corrispondere alle esigenze del servizio, il Consiglio dei ministri deliberò di fare all'uopo ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste, prelevando dal medesimo la somma di L. 100,000 per portarla in aumento al capitolo N. 12 sovra indicato.

In seguito a tale deliberazione mi onoro sottoporre all'approvazione della M. V. il seguente decreto.

Il Numero 5914 (Serie 3<sup>a</sup>) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, N. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto in L. 4,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 2,629,914 rimane disponibile la somma di L. 1,370,086.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato, per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 102 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89, è autorizzata una 16<sup>a</sup> prelevazione nella somma di lire centomila (L. 100,000) da portarsi in aumento al capitolo n. 12 « Missioni politiche e commerciali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 24 gennaio 1889.

UMBERTO.

C. PERAZZI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCXVI** (Serie 3<sup>a</sup>, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

**UMBERTO I**

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda del comune di Robilante, in provincia di Cuneo, per ottenere la erezione in Ente morale dell'Asilo infantile fondato in detto comune dal defunto Luigi Emina con testamento 31 marzo 1880 e 3 settembre 1882, mediante il lascito della somma di L. 20,000, e l'approvazione del relativo Statuto organico;

Visto tale Statuto;

Vista la relativa deliberazione della Deputazione provinciale di Cuneo;

Viste le leggi 3 agosto 1862 e 20 marzo 1865 ed il regolamento 27 novembre 1862, N. 1007;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Asilo infantile di Robilante, fondato col lascito di L. 20,000, fatto dal defunto Luigi Emina coi succitati testamenti, è eretto in Ente morale, previa autorizzazione ad accettare il lascito suddetto.

È approvato il relativo Statuto organico in data 15 luglio 1888, composto di sedici articoli, che sarà d'ordine Nostro visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1889.

**UMBERTO.**

**CRISPI.**

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCXIII** (Serie 3<sup>a</sup>, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

**UMBERTO I**

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 e 33 della legge 6 luglio 1862, N. 680;

Visto il R. decreto 8 agosto 1888, N. 3054 (Serie 3<sup>a</sup>, parte supplementare) che autorizza la Camera di Commercio di Verona ad imporre una tassa sugli industriali e sui commercianti;

Viste le deliberazioni prese dalla Camera di commercio anzidetta nelle adunanze del 25 ottobre e 21 dicembre 1888;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente, per l'applicazione e la riscossione dell'imposta stabilita col R. decreto 8 agosto 1888, N. 3054

(Serie 3<sup>a</sup>, parte supplementare) a favore della Camera di Commercio ed Arti di Verona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1889.

**UMBERTO.**

**LUIGI MICELI.**

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

R. decreto 8 agosto 1888, N. **MMMLIV** (Serie 3, parte supplementare) per l'applicazione di una tassa sugli industriali e sui commercianti del distretto della Camera di Commercio ed Arti di Verona.

**UMBERTO I**

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, N. 680;

Visto il Regio decreto 22 ottobre 1874, N. 949;

Vista la deliberazione della Camera di Commercio di Verona, in data 4 luglio 1888;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La Camera di Commercio ed Arti di Verona è autorizzata ad imporre sugli industriali e sui commercianti una annua tassa raggugliata ai redditi loro provenienti dall'esercizio del commercio e dell'industria nel territorio da essa Camera dipendente.

Sono esenti dalla tassa coloro che hanno un reddito netto inferiore a L. 500.

Art. 2. — L'ammontare di detta tassa non potrà oltrepassare il limite di cinque millesimi per ogni lira di reddito netto.

Art. 3. — La tassa sarà riscossa colle medesime forme delle imposte dirette dello Stato per mezzo degli esattori comunali e consorziali in base ad appositi ruoli, formati dalla Camera di Commercio e resti esecutori dal Prefetto.

Art. 4. — La tassa anzidetta sostituirà quella approvata col Regio decreto 22 ottobre 1874, N. 949, il quale rimane abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, l'8 agosto 1888.

**UMBERTO.**

**GRINALDI.**

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

**REGOLAMENTO**

per l'applicazione e la riscossione dell'imposta stabilita con R. decreto 8 agosto 1888 N. 3054, (Serie 3<sup>a</sup>, parte supplementare) a favore della Camera di Commercio ed Arti di Verona sugli esercenti industria e commercio nel proprio territorio giurisdizionale.

**CAPO I.**

**Contribuenti e base dell'imposta.**

Art. 1. Tutti gli esercenti, le Società ed enti morali che facciano abitualmente atti di Commercio o prof. sino un'industria nel Circondario giurisdizionale della Camera di Commercio ed Arti di Verona sono soggetti alla tassa annua che la Camera stessa è autorizzata di imporre in base alla Legge organica del 6 luglio 1862, N. 680, e del R. decreto 8 agosto 1888, N. 3054, Serie 3<sup>a</sup>, parte supplementare.

Art. 2. La tassa sarà attribuita sul reddito annuo netto desunto dai Ruoli di Ricchezza Mobile quando questo provenga dall'esercizio del

commercio o dell'industria ed in ragione del reddito medesimo, incominciando ad imporre dalle L. 500 in avanti.

Art. 3. Accadendo che taluna Ditta o Società posseda ed eserciti più stabilimenti, sedi ed agenzie commerciali ed industriali nel Distretto della Camera di Commercio di Verona, ed anche in quello di altre Camere, la tassa in confronto di queste sarà ammisurata soltanto ai redditi accertati per gli stabilimenti, sedi ed agenzie in funzione nel circondario della Camera di Verona.

#### CAPO II.

##### Accertamento dei redditi soggetti alla tassa.

Art. 4. Nel mese di dicembre di ogni anno la Camera potrà procurarsi dagli Agenti delle Tasse gli Elenchi di tutti i commercianti ed industriali passibili dell'imposta di Ricchezza Mobile per l'anno susseguente colla indicazione del rispettivo reddito netto accertato in conformità alla Legge per la applicazione della imposta suddetta nelle Categorie B e C.

La Camera fornirà gli stampati occorrenti e soddisferà alle singole Agenzie la spesa relativa a detto lavoro.

Art. 5. Parimente la Camera si procurerà dagli Agenti delle tasse nel mese di agosto di ogni anno gli Elenchi complementari dei redditi soggetti alla imposta di Ricchezza Mobile prima non compresi nell'accertamento principale dell'anno ed introdotti nuovamente o modificati in seguito ad accertamenti suppletivi.

Art. 6. A garanzia dell'esatta loro trascrizione, gli Elenchi tratti dai rispettivi Ruoli dell'imposta saranno autenticati dagli Agenti delle tasse.

Art. 7. Negli elenchi suddetti saranno particolarmente indicati:

- a) Il Numero d'ordine.
- b) Il Numero dell'articolo di riferimento al Ruolo del contribuente Imposta di Ricchezza Mobile.
- c) Il cognome e nome del Commerciante ed Industriale o la denominazione della Società o Ditta.
- d) La qualità dell'esercizio.
- e) La ubicazione del medesimo.
- f) Il Reddito netto accertato per gli effetti dell'imposta di R. M. nelle Categorie B. e C.
- g) Le osservazioni eventuali.

Nella colonna g dovrà segnarsi il Riparto dei redditi propri del contribuente eseguito nei casi contemplati e nei modi prescritti dalla Legge 2 luglio 1885, N. 3197, e dalle variazioni al Regolamento portate dal R. decreto 28 agosto 1885, N. 3334.

Art. 8. I contribuenti il cui reddito netto accertato di Categoria B. o C. sia inferiore alle L. 500 non verranno compresi negli Elenchi.

Art. 9. Gli Istituti di Credito, i Bancheieri, le Società Ferroviarie, le Compagnie d'assicurazione, siano nazionali che esteri, gli Imprenditori, ed in genere tutti gli individui, le Società, nonchè gli altri enti che esercitino il commercio o l'industria nel Distretto della Camera di Verona e ad un tempo in quello di altra Camera, abbiano nella circoscrizione della Camera di Verona la loro sede principale ovvero soltanto una o più case filiali, agenzie e simili, od una parte qualsiasi del loro esercizio, dovranno nel termine di un mese dal giorno in cui andrà in vigore il presente Regolamento, presentare alla segreteria Camerale una dichiarazione nella quale indicheranno i redditi netti annui degli stabilimenti, sedi, agenzie, siano principali che secondarie, esistenti nel Distretto della Camera di Verona, o di quel parziale esercizio in qualsivoglia altra forma tenuto nel Distretto medesimo; di tali redditi faranno una prudente stima ove non siano indipendenti da quelli producentisi nel territorio di altra Camera.

La medesima disposizione ha luogo allorchè il contribuente posseda un solo stabilimento situato in Comune diverso da quello del suo domicilio, o quando il suo domicilio o lo stabilimento soltanto trovatisi nella circoscrizione della Camera di Verona.

Gli industriali che giusta la legge del 2 luglio 1885, N. 3197, sono tenuti a dichiarare all'Agenzia delle Imposte, del luogo in cui si trova il loro domicilio, i redditi particolari di ogni loro stabilimento situato in altro Comune, dovranno attenersi alla ripartizione del reddito loro proprio stata accertata e stabilita a senso della Legge stessa.

Art. 10. Il contribuente che abbia nel Distretto Camerale due o più stabilimenti, sedi od agenzie filiali, ma non la casa principale, potrà pagare la tassa Camerale complessivamente presso una sola esattoria, ed in tal caso nella dichiarazione, di cui all'articolo precedente, dovrà indicare in qual Comune intende eseguire il pagamento della tassa complessiva.

Art. 11. Trascorso il termine indicato all'art. 9, la Camera accerterà d'ufficio i redditi soggetti alla imposta posseduti nel suo Distretto da quegli esercenti o da quelle ditte, Società, ecc. aventi la loro sede principale fuori del distretto medesimo, che avessero ommesso di fare le prescritte dichiarazioni.

Art. 12. I contribuenti tenuti alle speciali dichiarazioni di cui sopra all'art. 9 potranno ogni anno, non più tardi del 31 ottobre, presentarne una nuova per l'anno successivo, o riferirsi all'accertamento precedente, o indicare le rettificazioni, o annunziare la cessazione dell'esercizio del commercio, intendendosi che qualora sia ommesso di fare una nuova dichiarazione, la Camera confermerà il reddito anteriormente accertato.

Art. 13. I Commercianti, gli Industriali, le Società e gli Enti stabiliti nel Distretto di altre Camere, che dopo l'attuazione del presente Regolamento aprissero case filiali nella circoscrizione della Camera di Verona o venissero in altro modo qualsiasi a tenervi una parte del loro esercizio, dovranno « nel termine di sei mesi », dal giorno della apertura, denunciare alla Segreteria della Camera stessa il proprio reddito per l'anno in corso, seguendo le norme tracciate nell'art. 11.

In difetto, l'accertamento avrà luogo d'ufficio a norma degli articoli 9 ed 11.

Art. 14. Per sindacare l'esattezza delle dichiarazioni prescritte agli articoli 9, 12, 13 e per accertare d'ufficio i redditi non dichiarati, la Camera potrà farsi comunicare tutte le occorrenti nozioni sia degli Agenti delle Imposte del Distretto, sia da quelli funzionanti fuori di esso.

Sarà pure in sua facoltà di procurarsi dalle Camere di Commercio tutti quei maggiori dati e schiarimenti che al riguardo reputerà opportuni.

#### CAPO III.

##### Determinazione dell'aliquota e formazione dei ruoli dei contribuenti.

Art. 15. Nel Bilancio preventivo di ogni anno la Camera stanzierà l'ammontare della imposta da percepirsi dagli Esercenti commercio ed industria nel proprio Distretto, determinando l'aliquota in base al ricavo netto risultante dall'ultimo Conto Consuntivo debitamente approvato ed alle eventuali maggiori spese, sempre però nel limite stabilito dall'art. 2 del R. decreto.

Art. 16. La Camera nomina ad ogni biennio fra i propri Consiglieri una Commissione permanente detta di Finanza alla quale è demandata la compilazione e revisione dei singoli Ruoli dei tassati in base agli Elenchi ottenuti dalla Agenzia delle Tasse ed agli eventuali rilievi fatti d'ufficio, in ordine a quanto è previsto agli art. 9 e 14.

I Ruoli dovranno contenere:

- a) Il Numero d'ordine.
- b) L'articolo di riferimento al Ruolo dell'imposta di Ricchezza Mobile, quando il contribuente sia compreso nel Ruolo compilato dall'Agente delle Tasse.
- c) Il Cognome e nome del Commerciante e degli Industriali e la denominazione delle Società o delle Ditte.
- d) La qualità di commercio od industria esercitata.
- e) L'ubicazione dell'esercizio.
- f) Il reddito netto soggetto alla imposta della Camera.
- g) L'ammontare della tassa dovuta da ogni contribuente in base all'aliquota stabilita dalla Camera per ogni lira di reddito netto.

Nel modulo di detti ruoli sarà riservata una colonna per annotarvi la data dei pagamenti, la somma pagata e numero della quietanza.

Art. 17. I Ruoli dovranno essere sottoposti al R. Prefetto della Provincia per la occorrente approvazione ed esecutorietà.

Art. 18. Ottenuta la approvazione da parte della Prefettura, i Ruoli stessi saranno poi trasmessi ai singoli Municipi per la pubblicazione durante un periodo di giorni otto consecutivi. Di detta pubblicazione

la Camera darà avviso con apposito manifesto da affiggersi all'Albo Pretorio dei singoli Comuni insieme ai Ruoli. I signori Sindaci cureranno a loro volta che dalla avvenuta pubblicazione siano resi edotti, in quella forma che stimeranno opportuna, i rispettivi amministrati.

Qualora i contribuenti credessero aver fondati motivi a reclamare contro la tassa singolarmente loro attribuita, potranno presentare le relative istanze entro il termine di otto giorni consecutivi a datare dopo quello della compiuta pubblicazione.

I ricorsi potranno scriversi in carta libera e dovranno essere trasmessi direttamente alla Camera di Commercio o col tramite dei signori Sindaci in luogo.

In nessun caso potrà esser preso in considerazione un ricorso in contraddittorio della tassa applicata dalla Camera sulla base del reddito netto, risultante dall'ultimo accertamento eseguito agli effetti dell'imposta di Ricchezza Mobile.

Art. 19. I reclami dovranno essere presentati alla Camera di Commercio entro giorni otto dopo scaduto il termine prefisso alla pubblicazione del Ruolo (art. 18) ed il pagamento della Tassa resterà sospeso fino a che la Commissione permanente di Finanza della Camera non abbia deliberato sui ricorsi stessi.

Art. 20. I signori Sindaci restano incaricati di trasmettere ai rispettivi Esattori Comunali o Consorziali i Ruoli subito trascorso il termine stabilito per la pubblicazione (art. 18), accompagnandoli col certificato della seguita pubblicazione dei medesimi ed affissione dell'avviso, di cui lo stesso articolo.

Art. 21. Gli Esattori accuseranno tosto ricevuta alle Camera dei Ruoli che saranno ad essi trasmessi dai signori Sindaci come è prescritto dall'art. 20, e del pari le daranno sollecito avviso se entro il mese di aprile i Ruoli medesimi non fossero loro pervenuti. Verificandosi quest'ultimo caso, il Presidente della Camera farà analogo rimostranza al R. Prefetto della Provincia, pregandolo a provvedere d'ufficio verso i Comuni ritardatari acciò la occorrente trasmissione dei Ruoli agli Esattori si abbia a compiere in un brevissimo termine perentorio e sotto l'osservanza delle pratiche indicate all'art. 18.

Art. 22. La nominata Commissione permanente di Finanza dopo esaminati i reclami e giudicato sulla loro totale o parziale ammissione o ripulsa, ne riferirà al Presidente della Camera di Commercio, il quale darà partecipazione della avvenuta decisione ai ricorrenti nel più breve termine. Uguale partecipazione sarà fatta agli Esattori per gli incumbenti che rispettivamente li riguardano.

Art. 23. Il contribuente è sempre in facoltà di ricorrere al Tribunale Civile e Correzionale, in sede di Commercio (dove ha sede la Camera di Commercio) contro la decisione della Commissione permanente di Finanza. Il giudizio del Tribunale sarà inappellabile, ed il ricorso presentato non sospenderà l'esazione della tassa, salvo il diritto nel reclamante a chiedere la retrodazione se il giudicato gli risca a favore.

#### CAPO IV.

##### Esazione dell'imposta.

Art. 24. Entro il mese di maggio di ogni anno gli Esattori devono notificare ai contribuenti della Camera la quota d'imposta loro assegnata e la scadenza per il pagamento, da effettuarsi in due uguali rate, al 10 giugno e al 10 ottobre di ogni anno e salvo nel contribuente il diritto di versare con la prima anche la seconda rata.

Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata d'imposta, il contribuente moroso sarà soggetto ad una penale, a favore dell'Esattore, di cent. 4 per ogni lira dell'imposta non pagata.

Art. 25. Anche per l'imposta della Camera hanno piena applicazione le disposizioni della Legge 20 Aprile 1871, N. 192 (serie 2<sup>a</sup>), del Regolamento approvato col R. Decreto 23 Dicembre 1886, N. 4256 (serie 3<sup>a</sup>), nonchè dei Capitoli normali approvati con Decreto della stessa data del Ministero delle Finanze, N. 4261 (serie 3<sup>a</sup>), relativi alla spedizione delle Cartelle ai contribuenti ed alla notificazione degli avvisi speciali ai debitori morosi.

Art. 26. Qualora il contribuente tenga nel Distretto della Camera soltanto una casa fittale, la consegna della Cartella d'Imposta o del-

l'avviso, di cui l'art. 25, dovranno farsi alla persona del contribuente stesso od a chi lo rappresenti presso la ditta fittale.

Verificandosi il caso della dichiarazione, di cui l'art. 9 del presente Regolamento, la consegna delle Cartelle o degli avvisi si eseguirà nel Comune dichiarato dal contribuente per il pagamento della tassa.

Art. 27. Il contribuente ha diritto di ripetere dall'Esattore la quietanza del fatto pagamento. La quietanza che l'Esattore deve rilasciare sarà staccata dal Registro a matrice prescritto per la riscossione delle imposte dirette dello Stato. Nella medesima potranno essere compresi anche i pagamenti di altre imposte, quando però si riferiscano allo stesso esercizio finanziario e gli articoli del Ruolo siano intestati alla stessa persona o Ditta.

Art. 28. Qualora nel corso dell'anno avvenga cessazione totale o parziale di un esercizio e del reddito relativo, il contribuente avrà diritto di chiedere lo sgravio proporzionale dell'imposta dal giorno della cessazione.

Per ottenerlo però occorre la presentazione di un certificato dell'Agente delle tasse comprovante essere stata riconosciuta la totale o parziale cessazione del reddito e riconosciuto lo sgravio della relativa imposta di Ricchezza Mobile.

Il Presidente della Camera trasmetterà all'Esattore il Decreto di sgravio il quale sarà da esso allegato al resoconto di scarico di cui si dirà in appresso.

Art. 29. L'Esattore dovrà versare la intera tassa portata dal ruolo consegnatogli, coll'obbligo del non riscosso per riscosso, fatta eccezione per le quote ammesse allo sgravio con Decreti del Presidente della Camera, e per quelle inesigibili offrirà le dichiarazioni dell'Agente delle Tasse in calce alle singole domande, nelle quali dovrà essere indicata anche la causa della inesigibilità, e cioè se per avvenuta cessazione, irreperibilità od insolvenza delle Ditte.

Art. 30. Entro 20 giorni a datare da quello fissato al pagamento della tassa, l'Esattore dovrà versare l'ammontare della medesima alla Cassa della Camera di Commercio.

In caso di non effettuato o ritardato pagamento, a datare dal giorno successivo alla scadenza dei 20 giorni sopra indicati, l'Esattore incorrerà nella multa a favore della Camera di Commercio, di cent. 4 per ogni lira non versata.

Art. 31. Nel mese di febbraio successivo a ciascun esercizio, gli Esattori devono render conto alla Camera della loro gestione annuale corredando la posizione con tutti i documenti giustificativi del carico e scarico.

Il carico è costituito dall'ammontare dei Ruoli principali e supplementivi, consegnati nel corso dell'anno all'Esattore per la riscossione i quali dovranno riconsegnarsi alla Camera quali allegati del conto.

Lo scarico è costituito dalle quietanze dei versamenti fatti alla Camera, e dai Decreti di sgravio delle tasse comunicategli dal Presidente della Camera, giusta quanto è previsto all'art. 28, finalmente dall'Elenco documentato delle quote inesigibili a termini dell'art. 29.

Art. 32. Il Resoconto sarà presentato in due originali, di cui quello colle pezze giustificative resterà presso la Camera e l'altro sarà restituito all'Esattore colla dichiarazione dello scarico riconosciuto.

Art. 33. Secondo il disposto dell'ultimo allinea dell'art. 7 del Capitoli normali 23 dicembre 1886, l'aggio da corrispondersi per la riscossione della imposta Camerale e per tutte le relative operazioni, sarà quello delle imposte erariali e relative sovrimposte.

Art. 34. L'Esattore non appena ricevuta la patente di cui all'art. 30 del Regolamento 23 dicembre 1886, ne darà avviso alla Camera di Commercio e le notificherà la durata dell'esattoria nonchè la misura dell'aggio.

Il concessionario di una Esattoria ed il Gestore di cui all'art. 47 del suddetto Regolamento, non appena entrati in funzione, dovranno pure informare la Camera della avvenuta cessione o della gorenza.

Art. 35. Gli stampati occorrenti per la formazione degli Elenchi, per dichiarazioni dei contribuenti, per gli avvisi di imposte e per resoconti degli esattori, saranno provvisti dalla Camera.

Art. 36. In tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento si avrà rapporto alle Leggi, ai Regolamenti, ai Decreti Ministeriali ed

ai Capitoli normali vigenti per la applicazione e riscossione delle imposte dirette dello Stato in quanto provvedano o siano applicabili.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE.**

Art. 37. Gli Esattori comunali e consorziali in esercizio pel quinquennio 1888-1892, continueranno a percepire l'aggio stabilito per il detto periodo di tempo.

Per l'anno 1889 non avrà effetto la disposizione del secondo capoverso dell'art. 30 se non dopo altri venti giorni da quello in prima assegnato per il versamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio  
MICELI.

Il Numero **MMCCVII** (Serie 3<sup>a</sup>, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

**UMBERTO I**

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il nuovo Statuto organico pel Monte Pio di Volterra (Pisa), deliberato nel 18 luglio 1888, da quel Consiglio comunale, in sostituzione ed in riforma del regola-

mento organico del 13 maggio 1829, con cui si è finora retto quel Pio Istituto;

Visto la detta deliberazione consigliare;

Visto il voto favorevole della Deputazione provinciale di Pisa;

Visto la legge del 3 agosto 1862 e il relativo regolamento 27 novembre dello stesso anno sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo Statuto organico pel Monte Pio di Volterra, portante la data del 19 agosto 1888, e composto di trentanove articoli, il quale sarà visto e sotto scritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1889.

UMBERTO.

CRISPL

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

**RIASSUNTO delle notizie telegrafiche pervenute al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sull'esito del raccolto degli agrumi nel 1888.**

REGIONI AGRARIE	RACCOLTO medio — Migliaia di frutti	RACCOLTO 1888		CENTESIME PARTI DEL RACCOLTO 1888 che risultarono di qualità			
		in rapporto in centesimi al raccolto medio	Migliaia di frutti	ottima	buona	mediocre	cattiva
Regione I. Piemonte . . . . .	>	>	>	>	>	>	>
> II. Lombardia . . . . .	4,616	30,00	1,385	>	>	100	>
> III. Veneto . . . . .	955	20,00	191	>	50	50	>
> IV. Liguria . . . . .	55,968	88,51	49,536	>	60	40	>
> V. Emilia . . . . .	>	>	>	>	>	>	>
> VI. Marche ed Umbria . . . . .	5,906	73,00	4,311	>	>	100	>
> VII. Toscana . . . . .	2,027	141,00	2,858	52	48	>	>
> VIII. Lazio . . . . .	>	>	>	>	>	>	>
> IX. Meridionale Adriatica . . . . .	93,606	75,85	70,998	58	6	36	>
> X. Meridionale Mediterranea . . . . .	888,541	87,68	777,305	>	87	13	>
> XI. Sicilia . . . . .	2,666,561	77,43	2,064,686	>	6	75	19
> XII. Sardegna . . . . .	31,080	42,87	13,324	>	59	41	>
REGNO . . . . .	3,747,260	79,65	2,984,594	2	28	57	13

**DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO****SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª pubblicazione).**

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta N. 105 rilasciata dalla Intendenza di Finanza di Caserta, in data 20 dicembre 1888, N. 3459 di protocollo e N. 10469 di posizione a favore del cav. Nicola Marcone fu Giuseppe, Regio delegato alle opere Pie Novelli, pel deposito di dodici certificati del Consolidato 5 per cento della complessiva annua rendita di L. 10,000, intestati alle Pie istituzioni Novelli.

Ai termini dell'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, N. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, qualora non intervengano opposizioni, si procederà alla consegna delle cartelle al portatore provenienti dal tramutamento della rendita suindicata, senza richiedere l'esibizione della suddetta ricevuta, la quale rimane di nessun valore.

Roma, 9 gennaio 1889.

*Il Direttore Generale: NOVELLI.*

**DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI****Avvisi.**

L'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche, residente in Berna, annunzia l'interruzione dei cavi fra Punta Rassa e Key West (Stati Uniti d'America).

I telegrammi per le Indie occidentali ed oltre per via Key West, sono soggetti ad un ritardo anormale di 12 ore circa: possono accettarsi per via Galveston, previa riscossione delle tasse relative a questa via.

Roma, 1º febbraio 1889.

Il 1º corrente, in Fabbrica di Roma, provincia di Roma, ed in Malfa, (isola di Salina), provincia di Messina, è stato aperto un Ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 1º febbraio 1889.

Il 1º corrente, in Vilminore, provincia di Bergamo, ed in Montorotondo (Massa Marittima) provincia di Grosseto, è stato aperto un Ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 2 febbraio 1889.

**CONCORSI****IL MINISTRO DELLE FINANZE**

Visto il R. Decreto del 25 febbraio 1886, N. 3719 (serie 3ª);

Visto il Decreto Ministeriale del 10 successivo marzo sugli esami per l'ammissione e per le promozioni agli impieghi nelle manifatture dei tabacchi, nei magazzini di deposito dei tabacchi greggi, e nei magazzini di deposito dei sali e tabacchi,

Visti i regolamenti 4 agosto 1887 per le manifatture dei tabacchi ed i magazzini di deposito dei tabacchi greggi, e 14 luglio 1887 per i magazzini di deposito dei sali e tabacchi;

**Determina:**

**Art. 1.** — Sono indetti gli esami per l'ammissione alla seconda categoria del personale delle manifatture dei tabacchi, dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi e dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi.

**Art. 2.** — Le prove scritte dei suddetti esami avranno luogo nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1889 presso tutte le manifatture dei tabacchi nelle ore che saranno in seguito destinate, e di cui sarà data in-

dividualmente notizia con comunicazione d'ufficio ai candidati che vi saranno ammessi.

**Art. 3.** — Gli aspiranti dovranno presentare nel modo stabilito dall'art. 1 del succitato Ministeriale Decreto, le rispettive istanze in carta da bollo da lire una, corredate di tutti i necessari documenti, non più tardi del 28 febbraio 1889.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1889.

*Per il Ministro*  
**CASTORINA.**

**AVVISO DI CONCORSO.**

Con ministeriale decreto del 26 gennaio 1889 furono indetti gli esami per l'ammissione negli impieghi di 2ª categoria delle manifatture dei tabacchi, dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi e dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi, giusta le disposizioni del R. Decreto in data 25 febbraio 1886, N. 3719 (serie 3ª), del ministeriale decreto 1º marzo stesso anno, e dei regolamenti 4 agosto 1887 per le manifatture suddette e i magazzini di deposito dei tabacchi greggi, e 14 luglio 1887 per i magazzini di deposito dei sali e tabacchi, e secondo il programma qui di seguito riportato.

Agli esami sono ammessi:

A) Gli ufficiali alle scritture ed i verificatori delle coltivazioni dei tabacchi;

B) I Capi riparto ed i Capi operai delle manifatture e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi, purchè non abbiano superato l'età di 40 anni;

C) Coloro che estranei all'Amministrazione dello Stato provino:

1º di essere cittadini Italiani;

2º di avere non meno di 18 e non più di 30 anni di età;

3º di avere conseguito la licenza liceale o quella di istituto tecnico, e di essere di sana costituzione fisica e di buona condotta.

Le domande di questi ultimi dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) Atto di nascita;

b) Licenza liceale o tecnica;

c) Certificato medico che accerti della sana costituzione fisica;

d) Dichiarazione del Sindaco sulla cittadinanza e sulla buona condotta;

e) Fede di specchio rilasciato dall'Autorità giudiziaria;

f) Indicazione dei servizi eventualmente prestati presso le Amministrazioni dello Stato, o presso Società o Case industriali o commerciali.

Le domande tutte dovranno essere scritte di propria mano degli aspiranti e munite di dichiarazione di un Capo d'ufficio dell'amministrazione finanziaria o del Pretore del rispettivo mandamento, colla quale si attesti che la domanda fu scritta in sua presenza, e si certifichi l'identità del postulante. Nelle domande dovrà inoltre essere indicato il domicilio del candidato per tutte le comunicazioni occorrenti.

Le domande dovranno essere presentate non più tardi del 28 febbraio 1889 col mezzo dell'ufficio dal quale dipendono, se trattasi degli impiegati ed agenti subalterni più sopra indicati alle lettere A e B, e col mezzo delle Intendenze di finanza o delle Direzioni delle manifatture dei tabacchi più vicine al luogo di domicilio, se trattasi degli estranei all'amministrazione dello Stato.

Roma addì 27 gennaio 1889.

*Per il Direttore generale*  
**MOROSINI.**

*PROGRAMMA per l'esame di ammissione agli impieghi di 2ª categoria nelle manifatture dei tabacchi, nei magazzini di deposito dei tabacchi greggi, e nei magazzini di deposito dei sali e tabacchi.*

**Coltura Generale.**

A) — Epoche principali della Storia d'Italia.

B) — Geografia elementare.

## Diritto positivo e amministrazione.

- A) — Statuto fondamentale del Regno.
- B) — Legge sulla Corte dei conti.
- C) — Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
- D) — Leggi e regolamenti sulle private.

## Nozioni speciali.

- A) — Aritmetica.
- B) — Esercizio pratico di scrittura doppia applicata all'industria.

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

**Relazione pel concorso alla cattedra di diritto amministrativo nella R. università di Siena.**

La Commissione pel concorso alla cattedra di professore ordinario di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione nella Regia università di Siena, composta dei sottoscritti professori, dopo di essersi costituita e avere diligentemente esaminati i titoli e gli scritti dei dieci concorrenti che si presentarono alla prova e di cui è cenno nei verbali, ha innanzi tutto discusso se avessero a tenersi in conto quei titoli o lavori che strettamente non si riferiscono alla materia in esame. Ed è parso a tutti che qualunque sia il merito di un concorrente per opere o insegnamento in altre discipline, tuttochè affini a quella del diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, non se ne avesse a tener ragione. Ha stimato la Commissione che la luce di riverbero, per dir così, derivante da siffatti titoli estranei alla materia speciale del concorso, offusca facilmente il giudizio degli esaminatori e li sviava dal cammino che loro è segnato. Questo principio, del quale nessuno vorrà contestar la giustizia, non ha fatto dunque prendere neanche in lontana considerazione quegli scritti e quei documenti dei candidati che sieno estranei al tema del concorso, e spiega pienamente il giudizio negativo sopra alcuni tra essi, meritevolissimi per sè, o già premiati in altre prove.

I nove concorrenti sono:

1. Santangelo Spoto Ippolito,
2. Di Bernardo Domenico,
3. Scalvanti Oscar,
4. Rameri Luigi,
5. De Luca Carnazza Salvatore,
6. Soro Delitala Carmine,
7. Orlando Vittorio Emanuele,
8. Francone Salvatore,
9. Codacci Pisanelli Alfredo.

1. Il sig. Santangelo Spoto presenta queste pubblicazioni: *La burocrazia nei governi parlamentari*, opuscolo di 48 pagine; un opuscolo intitolato *Terapeutica municipale*, di 17 pagine, ed un altro di pagine 29, sull'*Insequestrabilità degli stipendi degli impiegati comunali e provinciali*, e un articolo in lingua francese nel giornale *La réforme sociale* del 1° maggio 1888; *La question des petits logements à Palerme*.

Di questi lavoretti non accade parlare per la poca loro importanza e la mediocre cura che l'autore vi ha spesa: nella prima l'autore rinnova i rimpianti antichi; ma chi volesse sapere addentro quali, secondo lui, sono le cause sociali e profonde del fatto che deplora, e quali soprattutto i rimedi più acconci a scongiurarne i danni, si troverebbe deluso.

2. Il Di Bernardo, avvocato, stampò nel 1877 un libro: *L'Amministrazione locale in Inghilterra*, che non manca di pregi, ma che per le non poche mutazioni seguite in questi ultimi undici anni in quel paese non si consulterebbe ora con profitto. L'altro scritto presentato è un 1° volume di pagine 425 intitolato: *La Pubblica amministrazione e la sociologia*.

Questo lavoro mostra nell'autore studio ed ingegno; ma i due libri in cui è diviso non trattano se non dello Stato, della sua necessità; della società e della sociologia in genere, e, com'era del resto da

aspettarsi in un'opera di tutt'altro intento, non c'è nulla che si attenga da vicino agli ordinamenti particolari dello Stato, al diritto amministrativo in specie e alle sue parti.

3. Lo Scalvanti è un giovane, che in questo anno fu nominato libero docente di diritto amministrativo nella università di Pisa. Per non dire degli scritti minori, che o sono estranei alla materia, come quello su *Cavour* e sul *Carrara*, o la toccano di profilo, come gli altri sulla *Responsabilità dello Stato*, *l'Istruzione elementare nei Comuni* e simili, la Commissione si è voluta fermare sulle due pubblicazioni intitolate, l'una: *Introduzione al diritto comunale* e l'altra: *Istituzioni di diritto amministrativo*, tuttavia in corso di stampa fino alla pagina 140.

Il primo lavoro, dottrinale e storico è parso abbastanza lodevole più per l'intento che per l'esecuzione; giacchè nei concetti si osserva una certa perplessità, e qualche inesatta narrazione sulla genesi del Comune, mentre una storia del Comune, anche a cominciare dall'età media, come fa l'autore, è un tema vasto e difficile. Ma se nel lavoro desidera un po' di ordine e profondità d'idee maggiore, se, verso la fine, sono parecchie le osservazioni che si potrebbero fare intorno alla tutela e alla giustizia amministrativa; non si può negare all'autore ingegno, cultura e ardore promettente. Men buona impressione ha ricevuta la Commissione dai pochi capitoli pubblicati delle *Istituzioni*, sia perchè vi ha scorto una indeterminazione d'idee maggiore, sia perchè non ha potuto vedere quale costituzione darà l'autore al suo corpo, che appena è giunto alle partizioni della materia nell'ultimo capo stampato. Tuttavia, se le incresce di non potere, per una cattedra di professore ordinario, dare allo Scalvanti un attestato della sua stima, si augura che il giovane candidato saprà quanto prima, con altri lavori conquistarsi un premio al suo valore.

4. Al sig. Rameri, non come incoramento a fare, ma come giusto guiderdone alla sua perizia molta e alle sue molteplici fatiche, la Commissione avrebbe reso omaggio, se la statistica o l'economia pubblica fossero stato oggetto della cattedra. La Commissione non può che ripetere i favorevoli giudizi portati sul candidato in quelle materie, ed è dolente di non potere ammirare qualche suo studio speciale in diritto amministrativo.

5. Il prof. Salvatore De Luca Carnazza è già insegnante da più anni di diritto amministrativo nell'università di Catania. Ha pubblicato in pochi anni parecchi lavori, che attestano la sua operosità e la sua coltura. *Le istituzioni comunali e provinciali*. — *Il gabinetto e le amministrazioni centrali*. — *L'autonomia e tutela amministrativa oltre gli Elementi di diritto amministrativo* ed altri scritti più o meno attinenti alla scienza in esame, dimostrano abbastanza che di essa si occupa sempre con amore. La esposizione facile, l'ordine che sa serbare, la cultura sufficiente delle leggi e degli scrittori gli meritano lode. Se non tutti i suoi giudizi sono da accettare, se si può desiderare in lui una più larga erudizione e un'assimilazione maggiore delle cose altrui, non gli si è potuta negare l'idoneità per titoli, per opere e per insegnamento dato e applaudito, a professore di diritto amministrativo.

6. Il prof. Soro Delitala fu già dichiarato eleggibile nel concorso di Palermo per professore ordinario di diritto amministrativo. Un suo recente scritto sulla Giunta provinciale in cui le questioni sono poste con giudizio e risolte quasi sempre bene, ha meritato l'attenzione e la lode della Commissione.

7. Il prof. Orlando è già noto per i suoi pregevoli lavori in diritto costituzionale. Se di questi avesse potuto tener ragione, la Commissione gli avrebbe dato un posto più elevato di quello che ha dovuto assegnargli. I suoi scritti che propriamente si riferiscono al diritto amministrativo sono l'opuscolo: *Il Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione*, e soprattutto il libro sulle garantigie della libertà, nel quale è diffusamente e acutamente discorso del contenzioso amministrativo, delle giurisdizioni e della giustizia amministrativa. Non di rado il giovanile impeto dell'autore gli fa emettere giudizi troppo assoluti, e la copia erudita di citazioni d'autori stranieri fa desiderare una più matura e imparziale disamina degli Italiani, ma questi difetti sono largamente compensati dai pregi del libro. Ingegno che

sa muoversi e rintracciare le attinenze tra i vari istituti, forza logica, esposizione nitida ed attraente, coltura non accattata e non indigesta, sono qualità non comuni dei lavori in genere del prof. Orlando, e di quello che è stato esaminato.

8. Il Francone privato docente di diritto amministrativo nell'Università di Napoli, ha una cultura varia, una laboriosità senza pari, una facilità mirabile di comporre libri di mole, e in materie diverse. La sua introduzione al diritto pubblico amministrativo arrivato a pagine 645 e non ancora compiuta, quando pel concorso di Pavia era appena giunta a facciate 245, è un lavoro che, così com'è ora, ha meritato l'attento esame della Commissione. Si occupa in queste nuove parti ora stampate dei regolamenti e delle ordinanze con una larghezza ed un'analisi da lodare. Trattata della competenza nell'amministrazione centrale e locale, e ne analizza il sistema, discorre del contenzioso amministrativo, dei conflitti, ed entrando a parlare dei diritti dei privati promette un ultimo capitolo sulla determinazione di quei diritti e sulla relativa responsabilità che può cadere sugli amministratori. Anche il lavoro sulla perequazione fondiaria, che ha pure tanta attinenza col diritto amministrativo, è parso degno di nota. E poichè della eleggibilità del prof. Francone non era questione, la Commissione lo ha volentieri graduato meglio che nelle prove passate.

9. Il sig. Codacci-Pisanelli è, in seguito ad altro concorso, insegnante di diritto amministrativo nell'università di Pavia, come straordinario. In circa due anni, il giovane professore ha pubblicato una prolusione notevole sulle relazioni fra il diritto costituzionale, il diritto amministrativo e la scienza dell'amministrazione; un corso di lezioni dettate a Pavia e raccolto per appunti litografati; un opuscolo in fine, di pagine 99, intitolato: *Legge e Regolamento*. L'autore non ha smentito le liete previsioni che l'altra Commissione fece di lui, quando lo propose professore straordinario a Pavia. L'acume congiunto alla sobrietà e alla temperanza nei giudizi, la nettezza delle idee; e la chiarezza nella forma; l'erudizione genuina, attinta alle fonti, non sfoggiata per lusso di citazioni ma per intrinseco bisogno del soggetto; l'evidente notizia che ha delle lingue e della letteratura giuridica straniere; l'indipendenza tuttavia del suo giudizio a fronte di autorevoli scrittori congiunta sempre ad una gentilezza di polemica propria di chi vuol giungere al vero e non già disfarsi di rivali o mostrarsi superiore agli altri con le censure e con le punture, sono tali pregi incontestabili del giovane professore, che la Commissione ad unanimità gli assegnò il primo posto.

Riassumendo, dunque, i giudizi che la Commissione ha emessi sui vari candidati, furono posti da parte, per le ragioni dette sopra, i signori Santangelo Spoto, Di Bernardo, Scalvanti e Rameri; fu dichiarato eleggibile e graduato con 40 (quaranta) punti il sig. Alfredo Codacci Pisanelli; eleggibili a parità di grado il sig. V. E. Orlando e il sig. Salvatore Francone; eleggibili a pari grado anche il sig. Soro Delitala; cioè i due primi con punti trentacinque e gli altri due con punti trentadue per ciascuno.

Sicchè la Commissione unanimemente propone che sia nominato professore ordinario di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione nella R. università di Siena il professore straordinario sig. Alfredo Codacci Pisanelli.

Roma, 19 ottobre 1888.

*La Commissione:*

Garelli Della Morea, *presidente*.  
Silvestri Jacopo.  
Mantovani Orsetti.  
De Murtas Zichina  
Federico Persico, *relatore*.

Per copia conforme:

Per il Segretario del Consiglio Superiore  
A. CASAGLIA.

## MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

### Avviso di Concorso.

E' indetto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un pubblico concorso per titoli alle cattedre di matematica e di lingua francese, vacante la prima nella R. Scuola tecnica « Tommaso Valperga di Caluso » in Torino, e la seconda nella R. Scuola tecnica « Gaggini » di Palermo, ai quali uffici è annesso il grado di professore reggente di 1<sup>a</sup> classe con lo stipendio di annue L. 1920.

Coloro che intendono di prendervi parte debbono presentare apposita istanza in carta da bollo da L. 1, 20, ed esibire i documenti qui appresso indicati, oltre quelli che crederanno di aggiungere a corredo della loro domanda:

1° titolo legale di abilitazione all'insegnamento;

2° certificato di nascita;

3° attestato medico debitamente autenticato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica;

4° fedina criminale.

Gli attestati di cui ai nn. 3 e 4 devono essere di data posteriore al 1° dicembre 1888.

Di tutti i documenti annessi alla istanza dev'essere fatto uno speciale elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Gli aspiranti al concorso che già fanno parte del ruolo degli insegnanti addetti agli istituti d'istruzione dipendenti da questo Ministero sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 del presente avviso.

I professori governativi che prenderanno parte al presente concorso e che hanno uno stipendio inferiore alle L. 1920, riuscendo vincitori, conserveranno nel far passaggio alle scuole tecniche, il grado e lo stipendio di cui sono provveduti, sempre quando quest'ultimo non oltrepassi il limite fissato dall'organico per gli stipendi delle scuole tecniche.

I vincitori del concorso non potranno essere nominati senza rinunciare agli uffici che già occupassero in altri Istituti e Scuole.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della Pubblica Istruzione (Divisione Insegnamento tecnico) delle dimande d'iscrizione al concorso, scade il 10 marzo 1889.

I concorrenti indicheranno nella dimanda, e con la massima esattezza, il loro domicilio affinché possano essere loro fatte le comunicazioni occorrenti.

Le dimande non conformi alle disposizioni del presente avviso non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della Pubblica Istruzione, il 1° febbraio 1889.

*Il Direttore Capo della Divisione  
dell'Insegnamento tecnico  
SCARENZIO.*

### Il Prefetto Presidente del Consiglio Provinciale Scolastico di Siena.

Veduta la lettera del Ministero della Istruzione Pubblica del 5 luglio 1881, N. 9260;

Veduti gli articoli 22, 24 e 25 dello Statuto organico del R. Istituto dei Sordomuti in Siena, approvato con R. Decreto in data 7 aprile 1878;

Fa noto:

È aperto dal 25 gennaio a tutto il 25 del prossimo futuro mese di febbraio il concorso a un posto gratuito governativo per maschi o femmine nel R. Istituto suddetto.

Per l'ammissione al concorso dovranno i postulanti giustificare con esibizione di analoghi certificati:

a) di essere in età fra i nove e i dodici anni;

b) di appartenere a famiglia povera;

c) di aver subita la inoculazione del vaiuolo e di non essere affetti da malattie cutanee e contagiose.

La durata della concessione è di anni sette necessari al compimento del corso di educazione ed istruzione nell'Istituto suindicato.

Le domande dovranno essere presentate alla Direzione dell'Istituto dei Sordomuti in Stena entro i giorni suindicati.

Stena, addì 13 gennaio 1889.

Per il Prefetto Presidente  
E. GORI.

2

## PARTE NON UFFICIALE

### PARLAMENTO NAZIONALE

#### SENATO DEL REGNO

##### RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 2 Febbraio 1889.

*Presidenza del Presidente FARINI.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

CENCELLI, segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

*Giuramento ed immissioni in Ufficio di nuovi senatori.*

Introdotta nell'aula dai senatori Di Sambuy e Boncompagni-Ottoboni presta giuramento il senatore Della Somaglia.

Segue la immissione in ufficio dei senatori Pasolini, Borgnini e Todoraro introdotti rispettivamente dai senatori Cambray-Digny e Boncompagni-Ottoboni, Ghiglieri e Basile, Amari e Basile.

*Votazione di ballottaggio.*

PRESIDENTE. ordina l'appello nominale per la votazione di ballottaggio tra i senatori Saint Bon ed Alvisi, che, nella prima votazione di ieri per la nomina della Commissione permanente di finanza, ebbero i maggiori voti dopo i quattordici eletti.

VERGA C., segretario, fa l'appello.

(L'urna rimane aperta).

*Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.*

PRESIDENTE fa sapere al Senato che la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ha in pronto, sebbene non vi sia stato il tempo di stamparla e distribuirla, la relazione per alcune altre delle nomine di nuovi senatori.

Chiede se il Senato consente che sia data lettura della detta relazione e che le conclusioni della medesima vengano senz'altro poste ai voti.

(Il Senato consente).

CELESIA, relatore della Commissione, dà lettura della relazione, la quale conclude per la convalidazione della nomina dei nuovi senatori: Zerbi Candido, Minich, Visconti di Modrone, Durante, Colonna-Avella.

PRESIDENTE pone successivamente ai voti le singole proposte della Commissione che sono tutte dal Senato approvate.

*Risultato di votazione.*

PRESIDENTE avverte che, non essendovi in pronto lavori dei quali il Senato possa occuparsi e l'ordine del giorno essendo esaurito, l'assemblea dovrà, dopo la tornata d'oggi, prorogarsi a domicilio.

Appena tuttavia saranno stampati per la distribuzione i progetti di legge che già furono presentati al Senato, saranno subito convocati gli uffici per esaminarli.

Proclama poi il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina del quindicesimo membro della Commissione permanente di finanze.

Votanti . . . . . 73

Il senatore di Saint-Bon risultò eletto con voti 52. Il senatore Alvisi ne ebbe 21.

Il Senato sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è levata a ore 4.

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 2 Febbraio 1889.

*Presidenza del presidente BIANCHERI.*

La seduta comincia alle ore 2,15.

DE SETA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Indi dà lettura delle seguenti proposte di legge: una del deputato Dobelli per estendere a tutta la provincia il circolo d'Assise di Mantova; una del deputato Nicotera ed un'altra del deputato Bonghi per il ritorno al collegio uninominale, e l'ultima dei deputati Vendramini, Toaldi e Di Breganze per aggregare la frazione di Mure al comune di Molvena.

PRESIDENTE proclama commissari del bilancio, eletti nella votazione di ballottaggio di ieri, gli onorevoli:

Plebano, che ebbe voti . . . . .	152
Colombo » . . . . .	149
Ferraris M. » . . . . .	142
D'Arco » . . . . .	129
Della Rocca » . . . . .	127
Franchetti » . . . . .	126
Ferracù » . . . . .	121
Roux » . . . . .	115
Vigna » . . . . .	112

Proclama pure eletti commissari:

Per la vigilanza sulla Biblioteca gli onorevoli:

Chiala con voti . . . . .	162
Martini Ferdinando » . . . . .	160
Lanzara » . . . . .	150

Per le petizioni i deputati: Mel, con voti 118, e Di Breganze con 97. Annunzia il seguente risultato della votazione per la nomina della Commissione che deve esaminare i disegni di legge che autorizzano comuni e provincie ad eccedere il limite delle sovrimposte ai tributi diretti.

Proclama eletti a far parte di detta Commissione i deputati:

Mazza che ebbe voti . . . . .	146
Vigoni » . . . . .	145
Righi » . . . . .	145
Bertollo » . . . . .	144
Tegas » . . . . .	143
Cambray-Digny » . . . . .	141
Bonasi » . . . . .	135
Tittoni » . . . . .	135
Mordini » . . . . .	134
Saporito » . . . . .	128
Baldini » . . . . .	126
Balenzano » . . . . .	126

E proclama il ballottaggio fra gli onorevoli:

Boneschi che ebbe voti . . . . .	123
Brunialti » . . . . .	115
Salaris » . . . . .	108
Salandra » . . . . .	80
Di San Donato » . . . . .	79
Florena » . . . . .	73
Fagioli » . . . . .	69
Colombo » . . . . .	6
Ferraris Maggiorino » . . . . .	5
Bobbio » . . . . .	5
Florenzano » . . . . .	4
Chimirri » . . . . .	4

Per la nomina di due commissari per la sorveglianza dell'amministrazione del Fondo per il culto, ebbero voti gli onorevoli:

Solimbergo . . . . .	127
Suardo . . . . .	122
Grassi . . . . .	111

Papa . . . . .	6
Di San Donato . . . . .	3

Proclama eletto l'onorevole Solimbergo, ed il ballottaggio fra gli altri quattro.

Per la nomina di tre commissari per la sorveglianza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ebbero voti gli onorevoli:

Arnaboldi . . . . .	124
Levi . . . . .	120
Di Sant'Onofrio . . . . .	108
Pellegrini . . . . .	11
Garavetti . . . . .	4
Mel . . . . .	4

Nessuno avendo riportato la maggioranza, proclama il ballottaggio fra i sei deputati sunnominati.

Per la nomina di due commissari per la sorveglianza sull'amministrazione del Debito pubblico ebbero voti gli onorevoli:

Delvecchio . . . . .	130
Teti . . . . .	119
Cavallini . . . . .	118

Proclama eletto l'onorevole Delvecchio ed il ballottaggio tra gli altri due; che rimanda a domani per un errore incorso nella scheda distribuita.

Dispone quindi che abbiano luogo le votazioni di ballottaggio per la Commissione relativa alle sovrimposte dei comuni e delle provincie, e per quella di sorveglianza sulle Amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e del Fondo per il culto.

PULLÈ, segretario, fa la chiama.

CALVI svolge la seguente domanda d'interrogazione, a nome anche degli onorevoli Capodure e Bobbio:

1. Se furono date le istruzioni di cui nell'articolo 16 del regolamento 6 agosto 1888, n. 5755, ed in caso negativo i motivi per cui non si diedero, e l'epoca in cui si daranno.

2. Quali sieno gli intendimenti del Governo intorno all'applicazione dell'articolo 47 della legge 1 marzo 1886 per le provincie già costituenti gli Stati di terra ferma del cessato regno di Sardegna, di fronte al pagamento fatto da esse a partire dal 1819 al 1863 dei centesimi supplementari di cui nel titolo VII, articolo I dell'Editto 14 dicembre 1818 ».

GRIMALDI, ministro delle finanze, osserva all'onorevole Calvi che le due parti dell'interrogazione non hanno alcuna relazione fra loro. Intanto dichiara che le istruzioni relative alla prima parte furono già date per la campagna passata, e sono in via di preparazione per la campagna avvenire.

Quanto alla seconda parte, trattandosi di una questione che implica per lo Stato un carico di parecchi milioni, dichiara che il governo deve procedere con la massima circospezione, e la esaminerà con ogni cura.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, presenta alla Camera due disegni di legge per convertire in legge due decreti reali l'uno del 18 agosto 1888, e l'altro del 6 agosto 1888 e domanda che siano ripresi allo stato di relazione.

Presenta pure un disegno di legge per il servizio telefonico, uno relativo alle concessioni di ferrovie per decreto reale, ed uno di approvazione del piano regolatore di Bologna.

LUGLI domanda l'urgenza sul disegno di legge per il piano regolatore di Bologna.

(L'urgenza è accordata, e sono approvate le proposte del ministro dei lavori pubblici).

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, risponderà martedì alle interpellanze degli onorevoli Giampietro, Mussi, Maffi e Campi.

GIAMPIETRO, MUSSI, CAMPI consentono.

PRESIDENTE comunica la seguente domanda di interrogazione dell'onorevole Lugli:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare per la manutenzione e sorveglianza delle strade comunali obbligatorie.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, risponderà martedì anche a questa interrogazione.

LUGLI consente.

Discussione del disegno di legge per modificazioni al Consiglio di Stato.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del disegno di legge.

MUSSI esaminerà questo disegno di legge dal punto di vista delle sue conseguenze economiche. Egli è d'avviso che una delle cause del cattivo stato delle nostre finanze, sia l'alluvione di leggi e leggine che tutte importano una qualche spesa. Così questa legge importerà pel bilancio un carico nuovo di circa 130,000 lire all'anno: e non gli sembra questo il momento opportuno, per darsi un lusso simile.

Non crede molto alle economie che il Governo si propone di fare; ma non vuole che intanto si facciano maggiori spese, poiché non è disposto a votare nessuna nuova imposta.

Crede che questo disegno di legge potrebbe essere modificato; mantenendo immutato il numero attuale dei consiglieri di Stato; in modo da poter risparmiare la somma che si dovrebbe spendere di più.

TONDI, relatore, è concorde con l'onorevole Mussi nell'approvare un sistema di strettissima economia: però nel caso attuale non crede che sia una spesa di lusso, ma bensì di stretta necessità, quella che si propone, per la quale nell'interesse della giustizia amministrativa viene allargato il Consiglio di Stato. Crede quindi che, da questi vantaggi, sia compensata ad usura la spesa che importerà l'istituzione di otto nuovi consiglieri di Stato.

CRISPI, presidente del Consiglio, dice che l'onorevole Mussi ha rammentato l'opinione di alcuni che volevano abolito il Consiglio di Stato, ma ha dimenticato che dai banchi nei quali siede l'onorevole Mussi si è sempre deplorato che troppo arbitrio sia concesso al Governo nelle materie amministrative, e che Silvio Spaventa ed il compianto Minghetti hanno sempre propugnata la necessità di assicurare meglio la giustizia nel campo dell'amministrazione.

Si meraviglia che ora l'opposizione venga dalla sinistra: e coerente sempre a quanto ha sostenuto da deputato, è lieto di potere ora da ministro presentare e sostenere l'attuale disegno di legge.

Crede esagerate le difficoltà finanziarie esposte dall'onorevole Mussi: e ad ogni modo la sua opposizione è ora intempestiva, poiché l'onorevole Mussi avrebbe dovuto combattere la presente legge quando con la riforma comunale e provinciale si istituirono le Giunte provinciali amministrative, delle quali la nuova sezione del Consiglio di Stato è il necessario complemento. Del resto, della gravità delle condizioni finanziarie si preoccupa anche il Governo il quale provvederà alla nuova spesa, mercè economie e senza aggravare le condizioni del bilancio, quindi si augura che la Camera, compreso l'onorevole Mussi, vorrà approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e stabilisce che si rimandi a lunedì la discussione degli articoli.

Dichiara pure chiuso le diverse votazioni.

La seduta termina alle 4,25.

## RESOCONTO SOMMARIO — Domenica 3 febbraio 1889.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,15.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE, in seguito alle votazioni di ballottaggio seguite ieri, proclama eletti:

Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti gli onorevoli: Levi, che ebbe voti 153, Arnaboldi che n'ebbe 152 e di Sant'Onofrio che ne ebbe 122.

Commissari di vigilanza sull'Amministrazione del fondo per il culto gli onorevoli: Suardo, che ebbe voti 171, e Grassi che ne riportò 123.

Commissari per l'esame dei disegni di legge diretti ad autorizzare comuni e provincie ad eccedere le sovrimposte gli onorevoli:

Fagnuoli con voti . . . . .	160
Boneschi » . . . . .	156
Salandra » . . . . .	140
Brunialti » . . . . .	129
Salaris » . . . . .	127
Florena » . . . . .	97

Comunica poi la rinunzia dell'onorevole Mordini da membro di questa Commissione, e dispone quindi che domani abbia luogo una votazione per sostituirlo.

COPPINO, presenta la proposta d'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

CRISPI, presidente del Consiglio, presenta due disegni di legge per autorizzare alcuni comuni e province ad eccedere il limite delle sovrimposte, ed uno per la proroga del trattato di commercio con lo Stato di Nicaragua, chiedendo che quest'ultimo venga ripreso allo stadio di relazione.

(È approvato).

PERAZZI, ministro del Tesoro, presenta i seguenti disegni di legge, chiedendo che vengano rimessi, come di diritto, alla Commissione del bilancio:

1° Convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1887-88.

2° Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1887-88 e relazione della Corte dei Conti sull'esercizio medesimo.

3° Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero delle finanze.

4° Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero di grazia e giustizia.

5° Assegnazioni delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dell'interno.

6° Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero della guerra.

7° Approvazione delle eccedenze d'impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero della marina.

8° Approvazione di eccedenze d'impegni sulle assegnazioni di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88 e di variazione sui fondi residui degli esercizi precedenti pel bilancio del Ministero del Tesoro.

9° Approvazione di eccedenze d'impegni sulle assegnazioni di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88 e di variazione sui fondi residui degli esercizi precedenti pel bilancio del Ministero degli affari esteri.

10° Approvazione di eccedenze d'impegni sulle assegnazioni di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88 e di variazione sui fondi residui degli esercizi precedenti pel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

11° Approvazione di eccedenze d'impegni sulle assegnazioni di competenza dell'esercizio finanziario 1887-88 e di variazione sui fondi residui degli esercizi precedenti pel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

12° Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1888-89, e nota di variazione al medesimo.

13° Nota preliminare sulle variazioni proposte agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1889-90 del 28 novembre 1888.

14° Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1889-90 e nota di variazione al medesimo.

15° Stato di previsione della spesa per l'esercizio 1889-90 del Ministero del Tesoro e nota di variazione al medesimo.

16° Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1889-90 del Ministero delle finanze e nota di variazioni al medesimo.

17° Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1889-90 del Ministero di grazia giustizia e dei culti;

18° Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1889-90 del Ministero degli affari esteri;

19° Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1889-90 del Ministero dell'istruzione pubblica e nota di variazioni del medesimo;

20° Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1889-90 del Ministero dell'interno e nota di variazioni al medesimo;

21° Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1889-90 del Ministero dei lavori pubblici e nota di variazioni al medesimo;

22° Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1889-90 del Ministero della guerra e nota di variazione al medesimo

23° Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1889-90 del Ministero della marina e nota di variazioni al medesimo;

24° Stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1889-90 del Ministero di agricoltura, industria e commercio e nota di variazioni al medesimo.

(Sono rimessi alla Commissione del bilancio).

Presenta pure la relazione sull'Asse ecclesiastico per l'esercizio 1887-88 ed i seguenti disegni di legge:

1. Convenzione per la cessione al municipio di Napoli del teatro San Carlo e Mercadante.

2. Approvazione di vendite e permuta di beni demaniali.

3. Approvazione di vendite e permuta di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi.

4. Estensione dell'articolo 18 della legge 27 aprile 1888, n. 3048, articolo 5 bis alle province dell'Isola di Sardegna.

Chiede che quello al n. 3 venga ripreso allo stadio di relazione e gli altri siano mandati agli Uffici.

(La Camera approva).

#### Esposizione finanziaria.

PERAZZI, ministro del tesoro (Segni di attenzione). Dopo aver invocato la benevolenza della Camera per il lungo studio ed il grande amore con cui ha seguito sempre le vicende della finanza, accenna al quattro grandi periodi, nei quali si può dividere la storia dei nostri bilanci. Il primo va dal 1832 al 1870, periodo triste, nel quale si ebbe un disavanzo medio effettivo di 334 milioni; il secondo, dal 71 al 76, nel quale si rivelano i risultati degli sforzi fatti, tanto che il disavanzo, sceso nel 1871 a milioni 47, sparisce nel 1875. Il terzo, dal 1877 al 1881, segna un periodo di prosperità, nel quale l'entrata effettiva supera notevolmente la spesa. Le migliorate condizioni economiche e l'applicazione di nuove imposte introdotte in sostituzione di altre non ancora interamente abolite di fatto, permisero questo risultato, il quale, per quanto ottenuto con vari sacrifici, inebbrì forse gli animi, sicchè parve si potesse fare a fidanza con l'avvenire, dimenticando forse anche che l'Italia ricomposta a nazione non può trascurare di farsi forte e che una sicura finanza è condizione essenziale ad una buona politica. Col 1882 si inizia il quarto periodo, nel quale l'avanzo effettivo scende dal 51 milioni dell'81, a soli quattro nell'82, e il movimento discendente va poi accentuandosi fino ai 73 milioni di disavanzo del consuntivo 1887-88.

A questa decadenza della finanza fa singolare contrasto il progressivo svolgimento della prosperità economica del paese, di cui si hanno segni evidenti nella linea ascendente dei corsi dei consolidati, dei depositi presso gli Istituti di risparmio, delle importazioni e delle esportazioni, delle cifre del movimento della navigazione, ed infine degli sconti e delle anticipazioni presso gli Istituti di emissione, e ciò malgrado la depressione di alcuni rami dell'agricoltura.

Gli aggravii d'imposta non spiegano che in parte il peggioramento della finanza perchè il provento dei tributi aumentò dal 1877 al 1877-88 di 270 milioni, e le altre entrate di 49 milioni, in complesso del 27 per cento. Ma in proporzioni maggiori crebbe la spesa effettiva cioè di 415 milioni, pari al 35.80 per cento. Altra causa di decadenza il ministro ravvisa in ciò che dal 1° gennaio 1877 al 30 giugno 1888

furono alienati beni, titoli di credito, obbligazioni ferroviarie, ecc. per un totale di 2924 milioni, indebitandosi fortemente verso l'estero. Avverte che a questa cifra si possono contrapporre minorazioni di debiti e aumenti di patrimonio. Ma sia comunque, aggiunge il ministro, il grave masso del pareggio del bilancio, stato con tanto stento sollevato fin quasi alla sommità del monte, pur troppo è rotolato nuovamente al basso. La consegna data a lui e al collega Grimaldi è di riacquistare il terreno perduto ma per ciò occorre il concorso patriottico del Parlamento e del paese.

Quali sono le condizioni presenti della finanza?

Il rendiconto consuntivo del 1887-88 dà i seguenti risultati:

Entrate effettive . . . . .	Millioni 1,499.93
Spese id. . . . .	» 1,572.86

Disavanzo effettivo. . . . .	» 72.93
------------------------------	---------

Nel movimento capitali si ha:

Entrata . . . . .	» 49.21
Spesa . . . . .	» 33.43

Eccedenza . . . . .	» 15.78
---------------------	---------

Entrata e spesa dipendenti da ferrovie . . . . .	» 297.88
--	----------

Entrata e spesa per partite di giro . . . . .	» 89.71
---	---------

Onde l'entrata totale accertata fu di . . . . .	» 1,936.73
---	------------

La spesa totale . . . . .	» 1,993.88
---------------------------	------------

Disavanzo complessivo . . . . .	Millioni 57.15
---------------------------------	----------------

Di fronte alle previsioni la gestione di competenza presenta un miglioramento di milioni 18.80, essendo l'entrata risultata minore di milioni 3.43 e la spesa minore di milioni 22.23.

Nello stesso esercizio la gestione dei residui dà una perdita di milioni 17 di cui 14.77 dipendenti da entrate e da spesa effettiva.

Sotto il rispetto economico i risultati del rendiconto portano a tre conclusioni: la prima, che all'estinzione dei debiti redimibili ed altri scadenti dell'anno fu interamente provveduto, alienando beni o contraendo altri debiti, oltrechè pel servizio delle pensioni occorre di alienare rendita pubblica per realizzare milioni 21.70 di capitale; la seconda, che alla spesa di milioni 297.88 dipendenti dalle ferrovie fu pure provveduto con accensione di debiti; e la terza che a milioni 368.79 sommano i capitali realizzati o da realizzare, alienando beni stabili, rendita pubblica, obbligazioni ferroviarie ed altri valori mentre qualcuna delle spese, che vi si contrappongono, ha un valore economico assai discutibile.

Nei rapporti della Cassa i risultati finali della gestione furono i seguenti:

1° diminuzione per cambio ed estinzione di biglietti già consorziali di milioni 72.70 nel fondo metallico a ciò riservato, il quale al 30 giugno 1888, fu così ridotto a milioni 15.74; 2° diminuzione di milioni 43.36 nel fondo di cassa a disposizione del Tesoro, il quale al 30 giugno 1888 si trovò ridotto a milioni 210.47.

#### Assestamento 1888-89.

Le previsioni definitive per l'esercizio in corso, come risultano dal disegno di legge per l'assestamento del bilancio, cioè tenuto conto delle modificazioni proposte dalla cessata Giunta generale del bilancio ed accettate già dal Governo ed aggiuntevi le altre derivanti dalle ultime leggi di spesa approvate dal Parlamento, si presentano come segue:

Entrata effettiva . . . . .	mil. 1545.61
Spesa effettiva . . . . .	» 1741.95

Disavanzo effettivo . . . . .	mil. 196.34
-------------------------------	-------------

(Commenti).

Nel movimento del capitale si ha per

Entrata . . . . .	mil. 38.63
Spesa . . . . .	» 34.11

Onde un'eccedenza . . . . .	mil. 4.52
-----------------------------	-----------

Costruzioni ferroviarie entrate e spese . . . . .	» 235.55
---	----------

Partite di giro . . . . .	» 94.15
---------------------------	---------

Totale entrata . . . . .	» 1913.94
--------------------------	-----------

Totale spese . . . . .	» 2105.76
------------------------	-----------

e quindi un disavanzo complessivo di . . . . .	» 191.82
--	----------

(Commenti — Conversazioni).

#### Provvedimenti pel Tesoro.

Qui il ministro si domanda se il Tesoro sarà in grado coi mezzi di cui dispone di provvedere a simile deficienza che si aggiunge a quella già accennata di milioni 269,76, ereditata dagli esercizi passati.

Il precedente ministro del Tesoro proponeva di provvedere alle deficienze della gestione in corso con emissione di buoni del Tesoro. La cessata Giunta generale del bilancio richiese però che l'emissione dei buoni di là del 300 milioni ordinari fosse autorizzata e regolata con legge speciale.

Anche nella migliore ipotesi, che tutte le attività rimaste vive alla chiusura del conto 1887-88 siano realizzabili e che le passività non crescano nella liquidazione effettiva, la enorme cifra di milioni 461.58 cui sarebbe per salire al 30 giugno 1889 il deficit nella situazione finanziaria, è tale che egli ritiene impossibile che il Tesoro si faccia fronte coi suoi mezzi ordinari. Occorrerebbe per lo meno elevare il limite della emissione di buoni di 90 milioni nel corrente esercizio e di 200 nel venturo, spingendola fino a 500 milioni. E ciò non appare nè conveniente nè serio, inquantochè per procurare a tener vivo il collocamento di una massa così ingente di buoni del Tesoro sarebbe inevitabile elevare l'interesse fino ad una media di circa 5  $\frac{1}{4}$ , ed oltre sottrarre ad impieghi più produttivi una parte notevole del risparmio nazionale, bisognerebbe ricorrere all'estero, obbligandosi a porre a carico nostro l'alea dei cambi con disordine e danno del credito nazionale.

Sarebbe pure grave, osserva il ministro, riaprire oggi sotto qualsiasi forma il Gran Libro del debito pubblico per provvedere a difficoltà di bilancio e di Tesoro. In queste condizioni il partito che egli ritiene più conveniente forma il subbietto del disegno di legge, che presenta, con la intitolazione di: *Provvedimenti per la Cassa delle pensioni civili e militari*.

La legge del 1881 che istituì la Cassa, le consegnò un capitale corrispondente a lire 27,153,240 di rendita 5 0/10, con facoltà di alienarla mano a mano per far fronte al pagamento del debito vitalizio dello Stato per pensioni vecchie, cioè con decorrenza anteriore alla fine del 1880. Di questa rendita già furono alienate alla fine del 1888 ben lire 10,153,435, e se ne alieneranno ancora nel corso del presente esercizio per lire 625,000 circa, dimodochè al 1° luglio 1889 si presume che la rendita ancora in essere nel conto *pension vecchie* ammonti a lire 16,370,000.

Di questa rendita residua il ministro propone di destinare lire 3,800,000 a complemento del fondo depositato a garanzia dei biglietti di Stato, e di alienare, occorrendo, entro i due esercizi 1888-89 e 1889-90, la rimanente somma al fine di rinforzare il Tesoro, il quale verrebbe per tal modo a procurarsi una somma capitale di circa 240 milioni e riuscirebbe a consolidare gradatamente una parte del suo debito. (Commenti prolungati).

D'altra parte si inscriverebbero d'ora in poi fra le spese effettive del bilancio del Tesoro le somme occorrenti anno per anno per le annualità delle pensioni vecchie, le quali nell'esercizio prossimo figurano per 34 milioni. — Così la somma inscritta in bilancio per pensioni ascenderebbe, fra pensioni vecchie e nuove, a 59 milioni di fronte ad una spesa effettiva di circa milioni 67 1/2. Alla differenza si provvederà per circa due anni valendosi del piccolo fondo ancora vivo nel conto delle pensioni nuove; esaurito il quale gli stanziamenti in

bilancio saranno elevati sino alla intera cifra dei pagamenti annui occorrenti per pensioni. Con ciò, mentre si evita per l'avvenire ogni salto eccessivo nelle spese da un anno all'altro, non si pregiudica in alcun modo qualsiasi riforma che il Parlamento voglia introdurre nell'istituto stesso delle pensioni.

Per effetto di questa operazione l'onere netto del bilancio 1889-90 sarà di milioni 27,36, inquantochè all'onere per la nuova annualità delle pensioni vecchie in 34 milioni si contrappongono la economia netta nel servizio effettivo del consolidato nel passaggio di L. 3,800,000 di rendita fra le partite di giro e una entrata straordinaria per interessi sulla rendita che verrebbe messa a disposizione del Tesoro.

In sostanza tutta questa operazione non importa alcun aumento di debito dello Stato; — permette di ottenere una diminuzione nella spesa effettiva per interessi del consolidato cinque per cento; — migliora di circa 240 milioni la situazione del Tesoro; — evita il rischio a cui si andrebbe incontro collocando all'estero oltre a 200 milioni di buoni con l'alea del cambio a nostro carico; — infine pone il Tesoro in grado di rendere alle Banche molta parte delle anticipazioni statutarie con vantaggio non trascurabile dell'economia nazionale. Che se da un lato il bilancio viene ad un tratto a sopportare un onere di milioni 27,36, dall'altro si risparmia tutta la spesa occorrente per il servizio di quel qualunque debito che bisognerebbe contrarre per il conto del Tesoro; e si evita per l'avvenire ogni rapido salto negli stanziamenti annui per pensioni.

#### 1889-90.

Gli stati di previsione per il 1889-90 presentati dal ministro Magliani il 28 novembre 1888 davano le seguenti risultanze sommarie:

Fra le entrate e le spese effettive un disavanzo di milioni . . .	1.56
Nel movimento dei capitali un disavanzo di milioni . . .	8.27

onde un disavanzo totale di milioni . . . . . 9.83

Queste cifre però hanno dovuto subire alcune variazioni. In primo luogo per effetto di leggi promulgate posteriormente, il disavanzo fra le entrate e le spese effettive aumenta di milioni 23.82 e quello del movimento dei capitali di milioni 2.20. In secondo luogo per fatti nuovi e rettifiche l'entrata diminuisce di milioni 29.76 (notevoli le diminuzioni di milioni 9 nelle tasse di fabbricazione — di 15 nelle dogane — e di 6.60 nei tabacchi) e la spesa aumenta di lire 125,000 quindi il disavanzo fra l'entrata e la spesa effettiva sale a milioni 55.26 — quello del movimento capitali sale a milioni 10.47. Aggiungendo ora l'onere effettivo di 27.36 per i provvedimenti indicati a sollievo del conto del Tesoro, ed altresì milioni 2.52 per oneri derivanti, fra maggiore spesa e minore entrata, da vari disegni di legge o rappresentati o in via, si avrebbero i disavanzi seguenti:

Fra le entrate e spese effettive . . . . .	85.14
Nel movimento dei capitali . . . . .	10.47

Disavanzo totale . . . . . 95.61

In qual modo si provvede? (Segni di attenzione).

In primo luogo con economie nella spesa effettiva per un totale di milioni 31.61, dei quali milioni 19.40 sono resi possibili nella spesa straordinaria della guerra per effetto dell'ultima legge di spese militari, (Commenti) e milioni 12.21 rappresentano nuove riduzioni nella spesa ordinaria e straordinaria di vari dicasteri.

Il ministro non si esagera da un lato l'importanza di queste economie, ma non rinuncia dall'altro alla speranza di potere nel corso dell'anno con una rigida amministrazione trovarne altre (Approvazioni) e si dichiara sempre pronto di esaminare col concorso della Camera qualsiasi proposta di ulteriori possibili riduzioni.

In quanto al disavanzo nel movimento dei capitali, esso viene a sparire per effetto degli indicati provvedimenti a sollievo del Tesoro.

Al residuo disavanzo di milioni 53.53 si contrappongono i seguenti provvedimenti d'imposte che presenta in nome del collega ministro delle finanze.

1.° Ripristinamento di un decimo dell'imposta sui terreni; (Rumori)

2.° Aumento di 5 centesimi sul prezzo di vendita del sale comune; (Rumori)

3.° Modificazioni alle leggi delle tasse sugli affari;

4.° Modificazioni all'articolo 54 sull'imposta di ricchezza mobile;

5.° Modificazioni alle leggi sui pesi e sulle misure;

6.° Modificazioni alle leggi sulle privative industriali e sui marchi e segni distintivi di fabbrica;

7.° Revisione generale dei redditi dei fabbricati.

Per l'esame di tutti questi provvedimenti il Governo chiede alla Camera che voglia adottare il procedimento delle tre letture onde il ministro delle finanze avrà presto opportunità di svolgere ampiamente le diverse proposte.

#### Previsioni per quinquennio successivo.

Provveduto così al pareggio del bilancio 1889-90, il ministro volge uno sguardo al quinquennio successivo.

Dai prospetti che alleggerà al discorso appare come per effetto delle leggi in vigore e del naturale svolgimento dei servizi pubblici si preveda che la spesa effettiva ordinaria andrà aumentando con una media d'incremento annuo di milioni 21,25.

Si prevede pure che nello stesso periodo la spesa straordinaria, supponendo rinviate alcune opere di cui in appresso, e ridotta la cifra per la guerra da 37.50 a 35 milioni, e per la marina da milioni 14.70 a 8.90, diminuirà con una media annua di milioni 0.47.

Nel movimento dei capitali per effetto dell'esaurimento progressivo del patrimonio alienabile e del crescere degli ammortamenti, si verificherà un incremento medio nella deficienza annua di milioni 2.79.

Riunendo questi dati, si avrebbe un aumento medio annuo nel fabbisogno per quinquennio 1890-91 al 94.95 di milioni 23.57.

Queste cifre presuppongono, oltre il mantenimento delle condizioni normali, il rinvio di alcune spese ed impegni già votati, come quelli del palazzo del Parlamento. (Bravo — Approvazioni) della passeggiata archeologica, (Approvazioni — Ilarità) nonchè la revoca delle disposizioni contenute nell'ultima legge comunale e provinciale, le quali implicherebbero per l'erario una maggiore spesa a cominciare dal 1893, di circa 20 milioni (Rumori — Commenti).

Il ministro si crede in dovere per amore del vero sdebitare il Gabinetto presieduto dall'onorevole Crispi della responsabilità nel forte incremento di spesa a cui egli ha accennato, e conforta il suo asserto con l'esame delle leggi di spesa promulgate dal novembre 1887 in poi, tanto delle due riguardanti le strade nazionali e provinciali, e delle due per le bonifiche, quanto di quella che approvò le convenzioni colle Società per le costruzioni ferroviarie.

Qui il ministro si domanda se per bilanciare l'incremento della spesa si può sperare in un corrispondente incremento normale della entrata.

Ogni deduzione tratta dal passato rispetto al getto normale delle imposte è resa incerta dalle continue variazioni delle tariffe; ma stando agli studi fatti dall'Amministrazione sopra gli ultimi sette anni e mezzo si sarebbe ottenuto, indipendentemente dagli aumenti d'introiti per cause speciali, un incremento medio normale nel provento delle tasse e dei tributi di milioni 21.60.

Non si può fare alcun assegno sopra un incremento nei redditi patrimoniali; e quanto ai servizi pubblici l'incremento non potrebbe valutarsi in una somma superiore a quella di due milioni portata pure nella spesa.

Vi è quindi ragionevole fondamento per sperare anche nell'avvenire un incremento medio di entrata di milioni 23.60, il quale basterebbe a coprire quello della spesa, presunto in milioni 23.57.

Vi ha adunque la possibilità dopo pareggiato il bilancio 1889-90 coi provvedimenti proposti, di andare innanzi senza nuove tasse, ma a patto che il Parlamento concorra con l'opera sua a mantener ferma la spesa entro i limiti delineati (Commenti).

Occorre del resto, osserva il ministro, che l'opera del Governo sia secondata da quella delle provincie e dei comuni, e da un vigoroso movimento del lavoro nazionale. A favorire questo movimento anzi,

Il ministro si propone di invocare al più presto la deliberazione del Parlamento sovra un disegno di legge relativo agli istituti di emissione, nell'intento di giovare da un lato ai commercianti e alle industrie, ravvivandoli, e di rafforzare dall'altro la circolazione metallica. E ciò fondando ogni risoluzione sui fatti, come oggi si presentano nel nostro paese, facendo piegare gli ideali astratti della scienza dinanzi alla necessità delle cose. Il bisogno di regolare senza indugio e in modo efficace la circolazione fiduciaria e il cambio dei biglietti in moneta metallica deriva anche dal fatto della prossima scadenza della convenzione nel 1835 relativa alla Lega monetaria.

Il ministro addita ancora una ragione d'inquietudine e una causa di debolezza latente per l'avvenire nei gravi impegni, specialmente per opere pubbliche, derivanti dalle vigenti leggi di fronte ai quali il Tesoro deve per le stesse leggi ricorrere al credito. Tali impegni per le sole spese ferroviarie ammontano per l'esercizio 1889-90, a milioni 140,84, oltre a 44 milioni per le casse patrimoniali, e a milioni 334 per il quinquennio successivo. Onde considerando i danni e i pericoli cui si va incontro provvedendo a tali spese interamente con capitali ricavati dal credito, ne trae la necessità imprescindibile di non assumere altri impegni e di rafforzare il più che sia possibile il bilancio dello Stato.

I guai aggravati, dice il ministro, non sono lievi, avuto riguardo alle condizioni economiche di alcune provincie in ispecie, ma più sensibili sarebbero i danni del ritardo nel provvedere al pareggio del bilancio dello Stato, ritardo che produrrebbe la necessità inesorabile di altri e più dolorosi balzelli.

Il ministro riassume finalmente i numeri più salienti da lui esposti nel suo discorso e conclude:

Il pensiero dell'uomo politico, la coscienza del patriota si ripieghino e si concentrino in quei numeri, ai quali nessuno artificio, nessuno ornamento di parola può aggiungere eloquenza.

Per conto mio, se guardo ad essi, se ricordo l'opera mia, le tradizioni da me religiosamente conservate, penso che la mia presenza a questo posto d'onore, il mio richiamo in mezzo a lotte politiche, dalle quali la morte di Quintino Sella mi aveva strappato, non poteva e non può significare altro che l'appello a tutti gli uomini di buona volontà nella ferma risoluzione di ristabilire, anche a prezzo di abnegazione e di sacrifici, l'equilibrio del bilancio. E ricordando le nobili tradizioni del Parlamento italiano, penso altresì che esso voglia la finanza forte ed ordinata, condizione essenziale alla grandezza e alla prosperità della Nazione.

Signori! La nostra generazione ha saputo ricomporre l'Italia in unico Regno, ha saputo darle Roma per sua capitale, in cui tutto è grandioso: tradizioni, monumenti, aspirazioni.

Abbiamo la fortuna di avere una Dinastia gloriosa ed un esercito ed un'armata, degno simbolo e saldo presidio dell'Unità Nazionale.

Una corrente di vita nuova e seconda scorre da un capo all'altro della penisola.

Non facciamo che la macchia di una finanza dissestata ed imponente oscuri e deturpi questo stupendo quadro, al quale, chi ha sentimento di patria, volge confortato lo sguardo, sentendosene scaldare il cuore e riempire l'animo di nobile orgoglio e di legittima speranza. (Approvazioni).

PRESIDENTE annunzia che l'onorevole ministro propone che i disegni di legge presentati siano discussi col metodo delle tre letture.

BRANCA dice che sebbene l'attuale regolamento ammetta il sistema delle tre letture, pure non è stato molto usato nella Camera italiana, quindi trattandosi di argomenti importantissimi prega il Governo di volere sottoporre i suoi disegni di legge al solito procedimento degli uffici.

PRESIDENTE legge quella parte del regolamento che riguarda il sistema delle tre letture.

GRIMALDI, ministro delle finanze, risponde all'on. Branca che egli non può ancora giudicare dell'importanza dei disegni di legge presentati; inoltre se il Governo ha proposto di seguire il sistema delle tre letture ciò è stato per deferenza alla Camera, perchè crede che così si possa ottenere una più ampia discussione. (Approvazioni).

BRANCA parla per fatto personale. Dice che non ha parlato contro la proposta del Governo perchè non ha fatto alcuna controproposta.

BERTOLLO parla in favore della proposta dal Ministero; però fa osservare alla Camera alcuni inconvenienti della stessa.

GRIMALDI, ministro delle finanze, insiste nel dimostrare i vantaggi del sistema delle tre letture.

PRESIDENTE pone a partito la proposta del Governo.

(Dopo prova e controprova è approvata).

La seduta termina alle 4,30.

## TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 2. — Durante la giornata, grandissimo numero di persone si sono recate al palazzo imperiale ad iscriversi sui registri di condoglianza.

Furono deposte sul feretro dell'Arciduca innumerevoli corone, fra le quali quelle di parecchi ambasciatori.

Dopo i funerali, una Commissione speciale stabilirà il luogo definitivo per la tumulazione dell'Arciduca Rodolfo.

L'Imperatore ha ricevuto, stamane, l'Arciduca Francesco Ferdinando d'Este. L'udienza ha durato mezz'ora.

— Un telegramma da Sofia alla *Politische Correspondenz* dice:

« La Principessa Clementina di Coburgo parte per Vienna per assistere ai funerali dell'Arciduca Rodolfo.

« L'intenzione di mandare a Vienna il presidente del Consiglio, Stambuloff, ed il capo di stato maggiore, Petrow, con una deputazione di ufficiali per assistere ai funerali, è stata abbandonata in seguito alla decisione dell'Imperatore che i funerali sieno fatti in forma privata ».

VIENNA, 2. — Il Re e la Regina del Belgio giunsero alle 10,30 pom. e furono ricevuti dall'Imperatore alla stazione.

L'Imperatore e il Re si abbracciarono piangendo.

L'Imperatore baciò la mano alla Regina che singhiozzava.

Il Re vestiva la divisa di colonnello austriaco.

La folla assisteva, a capo scoperto, al passaggio delle LL. MM. per recarsi al palazzo.

L'incontro dei Sovrani del Belgio con la Imperatrice e l'Arciduchessa Stefania fu straziante.

ATENE, 2. — Il principe ereditario ha rinunciato a recarsi a Vienna, dacchè è stato deciso che i funerali dell'arciduca Rodolfo avranno carattere privato.

LONDRA, 3. — L'ambasciatore d'Austria-Ungheria informò il Corpo diplomatico che un servizio religioso per l'arciduca Rodolfo sarà celebrato a Londra martedì, all'ora in cui avranno luogo, a Vienna, i funerali. Il principe di Galles vi assisterà.

VIENNA, 3. — Il *Fremdenblatt* scrive:

« È una grande consolazione che l'Imperatore abbia la forza di sopportare il dolore dell'avvenuta catastrofe, senza pregiudizio della sua salute. »

L'autorizzazione imperiale di pubblicare la vera causa della morte del principe Rodolfo è stata data prima dell'arrivo a Vienna del ministro Tisza.

Il re e la regina del Belgio prepararono davanti la bara del principe Rodolfo e ricevettero prima di mezzogiorno le visite dell'imperatore e dell'imperatrice.

PARIGI, 3. — In seguito all'incidente avvenuto nella seduta di giovedì, ebbe luogo stamane un duello alla pistola fra il deputato bulgaro Laguerre ed il deputato radicale Sigismondo Lacroix. Due palle furono scambiate senza risultato.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del di 2 febbraio 1889.

VALORI-AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	VALORE		PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
		nominale	versato	Corso Med.		
BENDITA 5 0/0 { prima grida.....	1. gennaio 1889	—	—	»	»	»
{ seconda grida.....	»	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 { prima grida.....	1. ottobre 1888	—	—	96 60	96 60	»
{ seconda grida.....	»	—	—	»	»	64 20
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64.....	»	—	—	»	»	96 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0.....	»	—	—	»	»	95 »
Prestito Romano Blount 5 0/0.....	»	—	—	»	»	94 »
Detta Rothschild.....	1. dicembre 1888	—	—	»	»	97 10
<b>Obbligazioni municipali e Credito fondiario.</b>						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0.....	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Detta 4 0/0 prima emissione.....	1. ottobre 1888	500	500	»	»	»
Detta 4 0/0 seconda emissione.....	»	500	500	»	»	470 »
Detta 4 0/0 quinta emissione.....	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito.....	»	500	500	»	»	464 75
Detta Credito Fondiario Banca Nazionale 4 0/0.....	»	500	500	»	»	478 »
Detta Credito Fondiario Banca Nazionale 4 1/2 0/0.....	»	500	500	»	»	504 »
Detta Credito Fondiario Banco di Sicilia.....	»	500	500	»	»	»
Detta Credito Fondiario Banco di Napoli.....	»	500	500	»	»	»
<b>Azioni Strade Ferrate.</b>						
Azioni Ferrovie Meridionali.....	1. gennaio 1889	500	500	»	»	778 »
Detta Ferrovie Mediterranee stampigliate.....	»	500	500	»	»	620 »
Detta Ferrovie Mediterranee certif. provv.....	»	500	100	»	»	590 »
Detta Ferrovie Sarde (Preferenza).....	»	250	250	»	»	»
Detta Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emis.....	1. ottobre 1888	500	500	»	»	410 »
Detta Ferrovie della Sicilia.....	1. gennaio 1889	500	500	»	»	610 »
<b>Azioni Banche e Società diverse.</b>						
Azioni Banca Nazionale.....	1. gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Detta Banca Romana.....	1. gennaio 1889	1000	1000	»	»	»
Detta Banca Generale.....	»	500	250	»	»	655 »
Detta Banca di Roma.....	»	500	250	»	»	755 »
Detta Banca Tiberina.....	»	200	200	»	»	372 »
Detta Banca Industriale e Commerciale.....	1. gennaio 1888	500	500	»	»	»
Detta Banca detta (Certificati provvisori).....	10 aprile 1888	500	250	»	»	500 »
Detta Banca Provinciale.....	1. gennaio 1889	250	250	»	»	260 »
Detta Società di Credito Mobiliare Italiano.....	»	500	400	»	»	877 »
Detta Società di Credito Meridionale.....	1. gennaio 1888	500	500	»	»	480 »
Detta Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.....	»	500	500	»	»	1390 »
Detta Società detta (Certificati provvisori) Em. 1888.....	»	500	250	»	»	1120 »
Detta Società Acqua Marcia.....	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Detta Società Italiana per condotte d'acqua.....	»	500	300	»	»	»
Detta Società Immobiliare.....	»	500	500	»	»	315 »
Detta Società dei Molini e Magazzini Generali.....	»	250	250	»	»	»
Detta Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche.....	»	100	100	»	»	»
Detta Società Generale per l'Illuminazione.....	»	100	100	»	»	88 »
Detta Società per l'Illuminazione (Certificati provvisori).....	»	100	10	»	»	»
Detta Società Anonima Tramway Omnibus.....	»	250	250	»	»	»
Detta Società Fondiaria Italiana.....	»	150	150	»	»	190 »
Detta Società delle Miniere e Fondite di Antimonio.....	1. ottobre 1888	250	250	»	»	»
Detta Società dei Materiali Leterizi.....	»	250	250	»	»	»
Detta Società Navigazione Generale Italiana.....	1. gennaio 1889	500	500	»	»	465 »
Detta Società Metallurgia Italiana.....	»	500	500	»	»	500 »
<b>Azioni Società di assicurazioni.</b>						
Azioni Fondiarie Incendi.....	1. gennaio 1889	500	100	»	»	500 »
Detta Fondiarie Vita.....	»	250	125	»	»	2.0 »
<b>Obbligazioni diverse.</b>						
Obbligazioni Ferroviarie 3 0/0, Emissione 1887 e 1888.....	1. gennaio 1889	500	500	»	»	300 »
Detta Ferroviarie Tunisi Goletta 4 0/0 (oro).....	»	500	500	»	»	995 »
Detta Società Immobiliare.....	1. ottobre 1888	500	500	»	»	489 »
Detta Società Immobiliare 4 0/0.....	»	250	250	»	»	»
Detta Società Acqua Marcia.....	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Detta Società Strade Ferrate Meridionali.....	1. ottobre 1888	500	500	»	»	»
Detta Società Ferrovie Pontebba Alta-Italia.....	1. gennaio 1889	500	500	»	»	»
Detta Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0.....	1. ottobre 1888	500	500	»	»	»
Detta Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro).....	»	300	300	»	»	»
Detta Id. Id. II.....	1. gennaio 1889	300	300	»	»	»
Detta Società Ferrovie Second. della Sardegna.....	»	500	500	»	»	443 »
Buoni Meridionali 5 0/0.....	»	500	500	»	»	»
<b>Titoli a quotazione speciale.</b>						
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro).....	»	»	»	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana.....	1. ottobre 1888	25	25	»	»	»

Sconto	C A M B I	Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
34 1/2	Francia . . . . .	90 g.	»	99 52 1/2
	Parigi . . . . .	Chèques	»	100 40
		90 g.	»	25 17
3	Londra . . . . .	Chèques	»	»
	Vienna, Trieste	90 g.	»	»
	Germania . . . . .	Chèques	»	»
	Bisposta dei premi . . . . .	26 febbraio		
	Prezzi di Compensazione . . . . .			
	Compensazione . . . . .	27 »		
	Liquidazione . . . . .	28 »		
	Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.			

**Prezzi in liquidazione:**  
 Ron. Italiana 5 0/0 1. grida 96,75 96,72 1/2 96,70 fine corr.  
 Az. Banca Romana 1140, fine corr.  
 Az. Banca Industriale e Commerciale 510, fine corr.  
 Az. Soc. Acqua Marcia 1775, fine corr.  
 Az. Soc. Immobiliare 856, 854, 851, 848 fine corr.  
 Az. Soc. dei Molini e Mag. Generali 270 fine corr.  
 Az. Soc. An. Tramway Omnibus 268, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno nel di 1 febbraio 1889:  
 Consolidato 5 0/0 L. 96 331  
 Id. 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso » 94 161  
 Id. 3 0/0 nominale » 62 487  
 Id. 3 0/0 senza cedola » 61 105

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

V. TROCCHI, Presidente.